Legge regionale 17 luglio 1995, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2001

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, N. 51, recante << Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale ed integrazioni e modifiche a normative del settore >> come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante << Disposizioni in materia socio-assistenziale >>.

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, è sostituito dal seguente:

<< Art. 1

(Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestionedi servizi in regime di convenzione)

- **1.** A decorrere dall'1 gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, N. 70:
- a) Unione italiana ciechi (UIC);
- b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
- c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
- d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
- e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
- f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
- 2. Con effetto dall'1 gennaio 1996 per le prestazioni:
- a) assegno di incollocamento e assegno di incollocabilità per i mutilati ed invalidi del lavoro;
- b) rieducazione fonetica e didattica per sordomuti;

- c) pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 50 per cento;
- d) pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultrasessantenni e sordomuti infrasessantenni, pensionati per invalidità;

la Regione assicura ai Comuni, nei termini e con le modalità indicati dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, la copertura dei relativi oneri; il finanziamento è concesso ed erogato, all'inizio dì ciascun anno, in percentuale pari al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti in via definitiva.

3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.

4. (ABROGATO)

- **5.** A decorrere dal 1996 le domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.
- **6.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali. >>.

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 53, L. R. 4/2001